

**REGOLAMENTO (UE) 2017/1017 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 giugno 2017**  
**che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In consultazione con altre parti interessate, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri emessi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dall'evoluzione scientifica o tecnologica, i rappresentanti competenti del settore europeo dei mangimi hanno elaborato una serie di modifiche da apportare al catalogo delle materie prime per mangimi in conformità al regolamento (UE) n. 68/2013 <sup>(2)</sup>. Tali modifiche riguardano chiarimenti delle disposizioni generali, voci nuove relative a processi di trattamento e a materie prime per mangimi nonché il miglioramento delle voci esistenti. Fissano inoltre il tenore massimo di impurità chimiche, i livelli di purezza botanica o i livelli di tenore di umidità e stabiliscono dichiarazioni obbligatorie per le materie prime per mangimi.
- (2) Le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2009 sono rispettate.
- (3) Dato l'elevato numero di modifiche apportate al regolamento (UE) n. 68/2013, è opportuno, per motivi di coerenza, chiarezza e semplificazione, procedere alla sostituzione dell'allegato di detto regolamento.
- (4) È opportuno ridurre l'onere amministrativo per gli operatori dando un periodo di tempo che consenta un'agevole conversione dell'etichettatura per evitare perturbazioni inutili delle pratiche commerciali.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le materie prime per mangimi etichettate prima dell'11 gennaio 2018 in conformità al regolamento (UE) n. 68/2013 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere usate fino a esaurimento delle scorte.

<sup>(1)</sup> GUL 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).

